



Comune di PASIANO DI PORDENONE

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I.U.C.)

in vigore dal 1° gennaio 2014

- Adottato con delibera del C.C. n. 23 del 02/09/2014 , in vigore dal 01.01. 2014; •
- Modificato con delibera del C.C. n. 37 del 02.07.2015, in vigore dal 01.01.2015.- •

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Componenti del tributo

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 5 Oggetto del titolo
- Art. 6 Presupposto del tributo
- Art. 7 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
- Art. 8 Soggetti passivi
- Art. 9 Fabbricati e terreni
- Art. 10 Aree fabbricabili
- Art. 11 Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili
- Art. 12 Riduzione per i terreni agricoli
- Art. 13 Aliquote e detrazioni
- Art. 14 Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 15 Fattispecie equiparate all'abitazione principale
- Art. 16 Esenzioni
- Art. 17 Quota statale del tributo
- Art. 18 Versamenti
- Art. 19 Dichiarazione

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 20 Presupposto e finalita'
- Art. 21 Soggetti passivi
- Art. 22 Immobili soggetti al tributo
- Art. 23 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 24 Determinazione della base imponibile
- Art. 25 Aliquote del tributo
- Art. 26 Detrazioni ed esenzioni
- Art. 27 Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 28 Versamento del tributo
- Art. 29 Importi minimi

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 30 Oggetto del titolo
- Art. 31 Istituzione del tributo
- Art. 32 Presupposto
- Art. 33 Soggetti passivi
- Art. 34 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 35 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 36 Produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 37 Tariffa del tributo
- Art. 38 Determinazione della superficie imponibile
- Art. 39 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 40 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- Art. 41 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 42 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 43 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 44 Numero componenti dell'utenza
- Art. 45 Decorrenza
- Art. 46 Zone non servite
- Art. 47 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 48 Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 49 Riduzioni tariffarie
- Art. 50 Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 51 Tributo giornaliero
- Art. 52 Tributo provinciale
- Art. 53 Dichiarazione.
- Art. 54 Riscossione
- Art. 55 Rimborsi e compensazione
- Art. 56 Importi minimi
- Art. 57 Norma di rinvio
- Art. 58 Norme transitorie

ALLEGATO A - elenco rifiuti assimilati di cui alla delib. di C.C. n. 45 del 05.12.2013

ALLEGATO B – APPENDICE – coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile ...

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 59 Dichiarazione
- Art. 60 Rimborsi e compensazione
- Art. 61 Funzionario Responsabile
- Art. 62 Verifiche ed accertamenti
- Art. 63 Sanzioni ed interessi
- Art. 64 Accertamento con adesione
- Art. 65 Riscossione coattiva
- Art. 66 Trattamento dei dati personali
- Art. 67 Norma di rinvio
- Art. 68 Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (**IUC**) nel Comune di **PASIANO DI PORDENONE** istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e, successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune di PASIANO DI PORDENONE per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

Componenti del tributo

Il tributo si articola in due componenti:

a) **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011,n. 214;

b) **la componente servizi**, articolata a sua volta:

- nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L.27.12.2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27.12.2013,n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5

Oggetto del titolo

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Pasiano di Pordenone dell'imposta municipale propria (**IMU**) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n.228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pasiano di Pordenone. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune in proporzione alla superficie insistente sul territorio dello stesso.

Art. 6

Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, **esclusa**, a decorrere dal **01.01.2014**, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad **eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1-A/8 e A/9**.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, **non si applica** altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 7

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad

effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 8

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Art. 9

Fabbricati e terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23.12.1996, n. 662, i **moltiplicatori** previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
4. Per i **terreni agricoli** e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti** dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a **75**.

Art. 10

Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Nel caso in cui il valore di un'area risulti da atti di trasferimento (compravendite, donazioni, successioni...) da perizie o altre dichiarazioni, questo è la base imponibile IMU.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
4. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area mediante raccomandata A.R.

Art. 11

Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c) Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui punto 2) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (**fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile**), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso, anche per cause esterne concomitanti;
 2. gravi carenze igienico sanitarie.

Non viene considerata condizione di inagibilità o inabitabilità, la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

Art. 12

Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi **posseduti e condotti**, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del **70** per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;
 - b) del **50** per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
 - c) del **25** per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 13

Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24.12.2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28.09.1998, n.360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 14

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata **nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Per quest' ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201.

Art 15

Fattispecie equiparata all'abitazione principale

Viene equiparata all'abitazione principale, ai fini **dell'esclusione** dall'imposta: l'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Art. 16

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30.12.1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124, per i **fabbricati destinati alla ricerca scientifica**, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. **Sono esenti altresì dal pagamento del tributo IMU i soggetti passivi il cui ISEE relativo all'anno precedente a quello d'imposta, non è superiore a € 10.000,00. Tale esenzione compete al soggetto passivo a condizione che entro il 31 luglio dell'anno di imposta presenti apposita comunicazione con copia ISEE. Tale termine per l'anno 2014 è fissato al 31 dicembre.**

Art. 17

Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24.12.2012, n.228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo** catastale **D**, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 18

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello **F24** secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**
4. I versamenti IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'IMU relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 19 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 20

Presupposto e finalita'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo del presente regolamento.

Art. 21

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, **quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria**. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento **nella misura del 10%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 22

Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art.23

Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 24

Determinazione della base imponibile

La base imponibile degli immobili soggetti a TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 25

Aliquote del tributo

1. L'aliquota di **base** del tributo è del **1** per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote TASI / IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 26

Detrazioni ed esenzioni

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.25, può prevedere apposite detrazioni d'imposta ed esenzioni.

Art. 27

Servizi indivisibili e relativi costi

Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal comune:

- a) viabilità;
- b) illuminazione pubblica;
- c) servizi alla persona;
- d) parchi e servizi ambiente
- e) istruzione.

1. Annualmente saranno determinati in maniera analitica, i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.
Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata con la TASI.

Art. 28

Versamento del tributo

1. Il tributo relativo è versato in **autoliquidazione** da parte del contribuente.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod.F24) o bollettino di conto corrente postale.
3. Il pagamento del tributo avviene **in due rate** a scadenze previste dalla normativa a tempo vigente.
4. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 29

Importi minimi

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo **annuale** dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad **€ 12 ,00**.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 30

OGGETTO DEL TITOLO

Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Pasio di Pordenone della componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), del D.L. 16/2014 e relativa Legge di Conversione 68/2014 e ss mm ii, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 31

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Nel comune di Pasio di Pordenone è istituita, a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss mm ii.

La componente "TARI" del tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a carico dell'utilizzatore.

Art. 32

PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 34.

Art. 33

- SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 34, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, acqua o gas.

Art. 34

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente esercitata nei locali medesimi.
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. I locali (soffitte e simili) utilizzati parzialmente come deposito di materiali in disuso, alla rinfusa, con presenza sporadica dell'uomo, sono considerati imponibili per un terzo della superficie totale.
4. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 35

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) ;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 36

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano esclusivamente di regola solo rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese.
2. **Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime e prodotti finiti. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita di beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.**
3. **Relativamente alle attività di seguito indicate**, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

amb.medici e dentistici, lab. radiologici ed odontotecnici	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine per riparaz. auto moto e macchine agricole, elettrauto autocarrozzerie,	55%
caseifici e cantine vinicole	30%
falegnamerie e verniciatori e pittori edili in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, depositi materiali edili , officine di carpenterie metalliche	55%
lab, fotografici ed eliografie, tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allest. pubblicitari, insegne luminose mat. plastiche	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri annualmente, entro i termini di cui all'art. 48, comma 3, allegando opportuna documentazione, l'effettiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili, e l'assolvimento degli obblighi relativi al loro smaltimento.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, il diritto alla riduzione decade automaticamente.

Art. 37

TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

1. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/1999.
2. La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 del presente regolamento, attraverso la definizione di una quota fissa per la suddivisione dei costi fissi del servizio, ed una quota variabile per la ripartizione di quelli variabili, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al DPR 158/99. La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.
3. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti a copertura dei costi variabili riferibili:
 - alla raccolta e trattamento della frazione umida dei rifiuti;
 - alla raccolta della frazione secca dei rifiuti raccolti e smaltiti;
 - alla raccolta e smaltimento dei rifiuti vegetali, qualora attivato il servizio;
4. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
5. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.
6. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

Art. 38

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.

Art. 39

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 40

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 41

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati, e piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possano usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito, calcolato come volume conferito moltiplicato peso specifico del rifiuto nel comune. L'importo addebitato è calcolato dal peso del rifiuto conferito come sopra determinato moltiplicato per il costo al Kg, determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche. **Salvo prova contraria, per ciascuna utenza saranno addebitati numero minimo di svuotamenti di nr. 1 conferimenti all'anno (* modific.decorr. dal 01.01.2015) per ciascun componente del nucleo familiare rilevato alla data del 31 dicembre. Sono irrilevanti le variazioni avvenute nel corso dell'anno.**
4. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, qualora attivato il servizio, è suddivisa per

ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo lo schema previsto per il rifiuto secco con riferimento ai costi e quantità del rifiuto vegetale.

Art. 42

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo 3 del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al dpr 158/99, ed in una parte variabile a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi riferibili alla raccolta ed allo smaltimento dei residui derivanti dalla falciatura, potatura, di alberi, prati, piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVFu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
5. La quota relativa ai costi riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVV / kgVT \times KgVu$ ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero di svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa
6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

Art. 43

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui alla tabella 1 in appendice. (ALLEGATO B)
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono

classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. L'ente si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, ad eccezione dei locali e delle aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte di personale incaricato per le verifiche

Art. 44

NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.
2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, se fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.
3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.
4. In assenza del numero degli occupanti dell'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

Art. 45

DECORRENZA

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tassa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 53, valgono dal giorno della

comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dall'art. 44, 48, 49 del presente regolamento.

4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.

Art. 46

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 53 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 47

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

Art. 48

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo non determinata puntualmente.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare con l'esclusione degli imballaggi, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno determinata secondo i coefficienti Kd determinati con il presente regolamento. **La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30% della quota variabile del tributo con esclusione della parte puntuale.**

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 1 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 49

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge n. 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 15%.
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 15%) .
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15% .
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.
3. La comunicazione di inizio o di cessazione della riduzione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dallo stesso. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 50

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 il Comune ha facoltà di concedere agevolazioni e riduzioni nei confronti di particolari categorie di utenze domestiche o non domestiche.
2. Vengono applicate le seguenti riduzioni ed esenzioni:
 - a) I nuclei familiari con bambini di età inferiore ai tre anni (da 0 a 3) e famiglie con persone che hanno problemi di incontinenza, quest'ultima comprovata da certificazione medica o autocertificazione, usufruiscono della riduzione del 50% sul costo dei conferimenti del "secco non riciclabile".
 - b) possono godere dell'esenzione sull'intera imposta i nuclei famigliari che versano in condizione di grave disagio economico, in cui l'ISEE relativo all'anno precedente non sia superiore ad € 10.000. Il termine per la presentazione dell'ISEE è fissato al 31 luglio dell'anno di imposta, per l'anno 2014 è fissato al 31 dicembre.**

3. Ai nuclei famigliari con bambini di età inferiore ai tre anni la riduzione di cui al comma 2 lett. a) verrà applicata d'ufficio con i dati desunti dalle banche dati anagrafiche.
I contribuenti che nel loro nucleo hanno persone con problemi di incontinenza devono presentare apposita istanza, con l'indicazione di chi gode dei requisiti, e successivamente dichiararne la decadenza. In questo caso il diritto decorre dal giorno medesimo dell'istanza.
4. **Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2 , sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.**
5. Tutte le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dal Comune e comunicate al soggetto gestore del servizio .

Art. 51

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 52

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 53
DICHIARAZIONE.

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare all'ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa.
2. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante;
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.

La dichiarazione relativa alle utenze domestiche contiene:

- a. i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b. il numero degli occupanti dell'alloggio;
- c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d. gli estremi catastali dell'immobile;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche contiene:

- a. i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b. i dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
 - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
 - d. gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
 - e. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - f. la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.
 6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 7. L'ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.
 8. L'ente quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di esse.
 9. Qualora il soggetto passivo della tariffa non adempia (nonostante sollecito) agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ed in mancanza di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della superficie, il soggetto gestore determinerà la superficie mediante presunzione semplice anche in base alle direttive tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 54

RISCOSSIONE

1. La componente TARI dell'Imposta Unica Comunale è versata direttamente all'ente, mediante modello F24 o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente. Il comune provvede all'invio di contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti alla fine del mese di **marzo e settembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
La scadenza della prima rata può essere ritardata sino all'approvazione delle tariffe per l'anno in corso o, alternativamente, verranno utilizzate le tariffe in vigore nell'esercizio precedente con conguaglio nella rata successiva;
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 55

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 54, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 56

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto di cui all'art. 53 e del tributo provinciale di cui all'art. 52 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 57
- NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 639 al 668 della Legge n. 147/2013 e dal del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.

Art. 58
- NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES e delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

ALLEGATO A

(estratto dalla delib. di C. C. n. 45 del 05.12.2013 e di seguito riportato)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE:

Si considerano qualitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense) come previsto nei punti a) e b), comma 2 art. 184 del D. Lgs 152/2006.
- Rifiuti di carta, cartoni e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli), e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine, termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiofotografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica;
- Olii esausti da cucina;

CONDIZIONI QUANTITATIVE:

Si considerano quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani quelli sopra indicati qualora:

- Siano conferibili attraverso contenitori, casse, cassoni press-container ovvero che possano essere caricati sul mezzo con attrezzature meccaniche tipo “gru con ragno”
- Abbiano una natura solida o palabile e non pulvirulenta (dette caratteristiche non si applicano per il rifiuto liquido)
- Il produttore del rifiuto abbia prodotto annualmente un peso complessivo annuo pario inferiore a 4 volte superiore il coefficiente Kd max per singola categoria individuato dal DPR 158/99
- Per gli olii esausti da cucina il singolo prelievo sia inferiore o uguale a 2000 lt

APPENDICE

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche
per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti**

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Coeff. fisso	Coeff. Var.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatro	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, Studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito <i>(parificato a studi professionali)</i>	1,52	12,45
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio <i>(parificato a supermercati)</i>	2,76	22,67
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche e nightclub	1,91	15,68

Il coefficiente KD relativo alle attività indicate nei punti 22 – 23 – 24 che misura il complesso dei rifiuti prodotti per mq verrà scomposto in base ad analisi statistiche, in tre diverse tipologie costituite da: rifiuto secco – rifiuto umido – differenziata.

Tale scomposizione sarà utilizzata per la determinazione delle quote variabili dei relativi costi non altrimenti attribuite.

Resta obiettivo generale dell'Ente procedere, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la sopportabilità dei costi di rilevazione procedere ad analisi statistiche sulla generalità delle categorie al fine di una verifica e ridefinizione generale dei coefficienti.

Attività 22 – 24: studio svolto da Ambiente Servizi S.p.A. ed approvato con deliberazione GC 191/2004

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 59

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TASI tutti i detentori **(locatario/inquilino/occupante)** entro il 30 giugno dell'anno successivo, dalla data di inizio o cessazione dell'occupazione.
Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI per i possessori degli immobili.
5. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme contenute nell'art.53

Art. 60

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura fissata dalla legge, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento per ogni singolo tributo.

Art. 61

Funzionario Responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 62

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 63

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del **30%** dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 72, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 64

Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 65

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 66

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 67

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 68

Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **primo gennaio 2014**.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
3. Tutte le successive normative integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente Regolamento.